



## Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

**70/2016**  
**Maggio/11/2016 (\*)**  
**Napoli 20 Maggio 2016**

***Con la Circolare n° 74 del 5 Maggio 2016 l'Inps fornisce le istruzioni applicative in merito alle prestazioni DIS-COLL introdotte a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, dal D.lgs. n. 22 del 2015 in via sperimentale per l'anno 2015 ed estese anche per gli eventi di disoccupazione che si verificano a far data dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016***

Come noto, l'art. 15 del D.lgs. 4 marzo 2015, n° 22 ha istituito, in via sperimentale per l'anno 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, **l'indennità di disoccupazione mensile - denominata DIS-COLL - rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.** In attuazione della suddetta disposizione, l'indennità DIS-COLL è stata disciplinata dalla **Circolare Inps n° 83 del 27 aprile 2015**, in seguito, la **Legge di stabilità per l'anno 2016**, all'art. 1, comma 310 ha previsto che l'indennità DIS-COLL è riconosciuta ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa **anche per l'anno 2016** in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere **dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016**. Ora, per tali eventi di disoccupazione, relativi all'anno 2016, vengono fornite le istruzioni operative con la **Circolare n° 74 del 5 Maggio 2016**.

La Circolare esamina, nello specifico e con esempi pratici, quali sono i soggetti destinatari ed i soggetti esclusi, i requisiti, la base di calcolo, la durata della prestazione e le modalità di presentazione della domanda.

In particolare, l'indennità DIS-COLL è riconosciuta ai lavoratori che soddisfino congiuntamente i seguenti **requisiti**:

a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19, comma 1 del D.lgs. 14 settembre 2015 n. 150;

b) possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (id: accredito contributivo di tre mensilità).

All'uopo, si ricorda che **i contributi figurativi** per i periodi di tutela della **maternità**, relativamente al rapporto di collaborazione, essendo equiparati alla contribuzione effettiva da lavoro, **sono considerati utili** ai fini del raggiungimento del requisito contributivo.

Per quanto riguarda la **base di calcolo**, la **misura** e la **durata** della prestazione, l'indennità DIS-COLL è **rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali** risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivanti dai rapporti di collaborazione di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 22 del 2015 e relativi all'anno civile in cui si è verificato l'evento di cessazione dal lavoro e all'anno civile precedente, **diviso per il numero di "mesi di contribuzione o frazione di essi"**, ottenendo così l'importo del reddito medio mensile.

Nel contempo, con riguardo alla durata della prestazione, l'indennità è **corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati** nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento. Ai fini del calcolo della durata della prestazione, non sono computati i "periodi contributivi" che hanno già dato luogo ad erogazione della DIS-COLL.

L'Istituto ricorda che per la fruizione dell'indennità i lavoratori devono **presentare apposita domanda all'Inps, esclusivamente in via telematica**, entro il termine previsto a pena di decadenza di **sessantotto giorni** dalla data di cessazione del contratto di collaborazione. L'indennità di disoccupazione spetterà **a decorrere dall'ottavo giorno** successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, la

prestazione spetterà dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Al fine di gestire i **periodi transitori** ovvero le cessazioni dei rapporti di collaborazione intercorse **tra la data del 1° gennaio 2016 e la data di pubblicazione della Circolare in commento**, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda di DIS-COLL decorre **dalla data di pubblicazione della Circolare**.

Le **eventuali domande** di DIS-COLL - relative ad eventi di cessazione dei rapporti di collaborazione intervenuti a far data dal 1° gennaio 2016 - **già presentate con il modello 2015**, attraverso i consueti canali tra la data del 1° gennaio 2016 e la data di pubblicazione della Circolare **saranno regolarmente gestite** dalle strutture territoriali di competenza, **senza necessità di ripresentare domanda** con i modelli rinnovati. In entrambi i casi sopra richiamati, la prestazione viene corrisposta dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dal lavoro.

**Ad maiora**

***IL PRESIDENTE***  
***Edmondo Duraccio***

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/PDN**